



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Secondo Comprensivo

*“Montessori
Bilotta”*

Francavilla Fontana

Regolamento del Secondo Istituto Comprensivo “Montessori Bilotta” Viale V. Lilla – Francavilla Fontana (BR) approvato dal Consiglio d’istituto il 8/02/2017 con delibera n. 2

Introduzione

Il presente regolamento sarà fruibile in rete da tutti i genitori degli alunni iscritti. Per tutto ciò non presente nel regolamento, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente.

Finalità

Il Secondo Istituto Comprensivo “Montessori-Bilotta” adotta il presente regolamento per realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola, per ottimizzarne il suo funzionamento, per tutelare la sicurezza personale di chi vi opera e lo frequenta, stabilire e rendere note a tutte le componenti scolastiche (Docenti, Alunni, Personale ATA, Genitori) le regole su cui si basa la sua organizzazione ed il suo funzionamento.

A tal scopo, il presente regolamento è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Sezione 1: Scuola dell’Infanzia
- Sezione 2 Scuola Primaria
- Sezione 3 Scuola Secondaria di Primo Grado

SEZ. 1 - SCUOLA DELL’INFANZIA

Art. 1: ISCRIZIONI E LISTE DI ATTESA

Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell’A.S. di riferimento. Qualora il numero dei posti disponibili fosse inferiore alle richieste, sarà stilata una graduatoria che tenga conto dei seguenti criteri:

- a. disabilità certificata ASL
- b. orfani o alunni con un solo genitore, malattie croniche documentate, grave infermità di uno dei genitori, bambino/a con problemi di disagio socio-familiare segnalato ai/dai servizi).
- b. bambini con fratelli frequentanti lo stesso plesso di scuola dell’Infanzia nell’anno di inserimento o che abbiano già frequentato negli anni precedenti.
- c. età : precedenza dei bambini più grandi fra coloro che compiono 3 anni entro il 30 Aprile;
- d. data di iscrizione.

Su richiesta delle famiglie, possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento (DPR 89/2009 art.2 c.2).

L’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è subordinato al conseguimento della piena autonomia del bambino nelle condotte di base (deambulazione, controllo sfinterico, alimentazione, uso dei servizi igienici). Pertanto i bambini saranno accolti solo se senza panno e in grado di alimentarsi autonomamente

Art. 2 ACCOGLIENZA

Affinché il distacco dalla famiglia e il primo rapporto con l’istituzione scolastica possa avvenire nel modo più sereno, per i nuovi iscritti si rende necessario adeguare - nel primo periodo dell’anno scolastico - i tempi di permanenza a scuola con le esigenze individuali degli alunni. Pertanto, l’inserimento e la frequenza dei bambini avverrà in maniera graduale e personalizzata, con costante monitoraggio da parte dei docenti, che collaborano con le famiglie allo scopo di calibrare l’intervento su ogni singolo bambino senza imposizioni o forzature delle prestazioni.

La permanenza di pomeriggio è consigliata solo dopo un periodo di sicuro inserimento e deve essere concordata con le insegnanti.

Art.3: INGRESSO ED USCITA ALUNNI

A) INGRESSO

I bambini entrano a scuola dalle ore 8.00 alle ore 8.45. Il rispetto dell'orario è di fondamentale importanza per l'organizzazione delle attività didattiche e per il corretto funzionamento del servizio mensa. Il bambino sarà affidato dal genitore (o da chi ne fa le veci) al personale incaricato (insegnanti, personale ausiliario) sostando negli spazi (interni ed esterni) della scuola solo per il tempo strettamente necessario.

B) USCITA

L'uscita avviene fra le ore 12.30 e le ore 13.00 (entro e non oltre) nei giorni in cui non è erogato il servizio mensa e tra le ore 15.30 e le ore 16.00 (entro e non oltre) quando funziona il turno completo. L'uscita per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa è consentita dalle ore 11.50 alle ore 12.00. E' prevista un'uscita intermedia per i bambini, impossibilitati a restare per le attività pomeridiane ma usufruiscono della mensa, dalle ore 13.00 alle ore 13.30.

Il bambino potrà essere prelevato da un genitore o da una persona da esso espressamente autorizzata, comunque maggiorenne e della quale la segreteria e le docenti interessate posseggono copia del documento d'identità.

Per i bambini di 3 anni l'orario di uscita nei primi mesi (fino a dicembre) è flessibile.

In caso di ritardo da parte dei genitori nel presentarsi a scuola per prendere in consegna il proprio figlio, tutti gli operatori della scuola, a qualunque titolo presenti, sono tenuti ad assistere il bambino e fare in modo che possa rientrare nel più breve tempo possibile sotto la diretta tutela dei suoi genitori o di altra persona esercitante la patria potestà.

L'organizzazione oraria è articolata su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì); la flessibilità organizzativa sarà definita, all'inizio dell'anno scolastico, in base alle esigenze educativo-didattiche.

C) L'orario delle lezioni è obbligatorio e vincolante per l'utenza.

Art.4 : USCITE ANTICIPATE

L'uscita prima della fine dell'orario normale delle lezioni è consentita dal docente di sezione o dal Dirigente solo in caso di inderogabile e motivata necessità. In ogni caso gli alunni potranno allontanarsi dalla scuola solo se accompagnati da un genitore o da un responsabile maggiorenne (autorizzato dai genitori), previa registrazione dell'orario d'uscita.

Gli alunni affidati dal Tribunale dei minori a uno dei genitori o ad altra persona che ne faccia le veci, potranno essere ritirati da scuola, prima del termine delle lezioni, solo dal genitore o dalla persona affidataria o da un loro delegato maggiorenne e conosciuto. Pertanto potrà essere cura del genitore o della persona affidataria mettere al corrente l'ufficio di Presidenza della sentenza di affido da parte del Tribunale; in mancanza di documentazione la Scuola procede secondo le norme ordinarie. In caso di termine anticipato delle lezioni la scuola informa preventivamente la famiglia tramite comunicazione scritta che deve essere firmata da un genitore.

Art.5: ASSENZE

Dopo trenta giorni di assenze non giustificate il bambino sarà sostituito da altri in lista di attesa, se la famiglia non avrà comunicato l'impedimento alla frequenza. Le assenze per malattia devono essere giustificate mediante certificato medico, qualora superino i 5 giorni consecutivi. E' data facoltà alla famiglia di produrre anticipatamente una comunicazione scritta alla scuola per giustificare un periodo di assenza superiore ai cinque giorni dovuto a particolari esigenze familiari; nel caso di mancata comunicazione anticipata, l'assenza andrà comunque giustificata secondo la prassi regolare.

Art. 6: MENSA

I bambini con intolleranze/allergie alimentari documentate possono usufruire del pasto personalizzato. Per i bambini che frequentano il primo anno, al fine di favorirne un migliore inserimento nel contesto scolastico, si prevedono tempi di frequenza allungati gradualmente concordati con i genitori secondo le necessità del bambino. **SI RENDE NECESSARIO**, per le motivazioni già descritte evitare l'inizio della refezione scolastica con l'inizio delle lezioni al fine di favorire, anche per i bambini vecchi iscritti, il riadattamento ai ritmi scolastici.

Art 7: COMPORTAMENTO ALUNNI

Il comportamento degli alunni deve essere improntato al rispetto di se stessi e degli altri, della convivenza, della funzionalità e del patrimonio della scuola. Ogni alunno viene a scuola curato nell'igiene personale, indossando un grembiule bianco munito del logo della scuola. Si consiglia di non far portare a scuola oggetti personali pericolosi oppure particolarmente costosi dei quali gli insegnanti non si assumono alcuna responsabilità.

Art.8: PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ

La presenza degli alunni è fondamentale in tutte le attività che sono svolte nell'ambito della progettazione dell'anno in corso. Il Consiglio di Istituto favorirà tutte le iniziative di attività interscolastiche ed extrascolastiche che abbiano un fondamento didattico ed un interesse educativo proposte dal Collegio dei docenti. Le escursioni didattiche nel territorio comunale sono autorizzate dal Dirigente Scolastico poiché rientrano nella metodologia attiva dell'Istituto. La scuola richiederà sempre alle famiglie l'autorizzazione scritta a partecipare alle escursioni e visite guidate.

Art.9: VIGILANZA ALUNNI

A) Il personale ausiliario è tenuto ad essere presente; provvede all'apertura e alla chiusura delle porte d'ingresso, vigila sui locali della scuola, ha compito di sorveglianza della sezione in caso di temporanea assenza o allontanamento dell'insegnante, vigila l'accesso dei bambini ai bagni, accesso che deve essere consentito fino al termine delle lezioni.

B) Docenti: in caso di assenza dell'insegnante e in attesa del supplente sarà cura delle insegnanti in servizio distribuire nelle altre sezioni i bambini della sezione in attesa della supplente. Quando possibile, per evitare disagi, l'insegnante del secondo turno potrà effettuare il cambio turno, in accordo con la collega di sezione, informando il Dirigente scolastico o gli uffici di segreteria.

L'insegnante che deve allontanarsi temporaneamente dalla sezione deve comunque assicurarsi che gli alunni siano affidati alla sorveglianza del personale ausiliario o comunicare il suo allontanamento alla collega della sezione vicina. In caso d'incidenti occorsi agli alunni in orario scolastico, il docente che esercita la vigilanza deve mettere in atto tutte le misure necessarie per soccorrere l'infortunato e deve informare tempestivamente la famiglia dell'accaduto. Nella stessa giornata in cui si è verificato l'incidente, l'insegnante deve produrre una dettagliata relazione da consegnare al Dirigente scolastico per consentire l'espletamento degli adempimenti necessari.

Art.10: VIGILANZA SUGLI ALUNNI E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO IN OCCASIONE DI SCIOPERI ED ASSEMBLEE SINDACALI

In caso di sciopero del comparto scuola, il funzionamento del servizio scolastico potrebbe subire modifiche rilevanti, compresa l'eventuale sospensione delle attività didattiche.

Per tutelare, nel modo più completo possibile, la sicurezza degli alunni, la scuola metterà in atto tutte le procedure previste dall'art. 2 dell'accordo sulle **NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**, allegato al CCNL 4-8-1995, ai sensi della L.146/90. In particolare:

1 – il Dirigente scolastico, in occasione di ogni sciopero, inviterà con comunicazione di servizio coloro che intendano aderire allo sciopero a darne tempestiva comunicazione. La comunicazione avrà carattere volontario; la dichiarazione di adesione allo sciopero non potrà essere successivamente revocata.

2 - Le famiglie saranno avvisate delle modalità di funzionamento del servizio scolastico nel giorno dello sciopero dagli insegnanti con comunicazione scritta almeno cinque giorni prima dello sciopero stesso. Analoga comunicazione verrà affissa alla bacheca di plesso.

Il personale del comparto scuola ha diritto a partecipare durante l'orario di lavoro, a dieci ore annue di ASSEMBLEE SINDACALI. Pertanto, nei casi in cui gli insegnanti si avvarranno di tale diritto, il Dirigente scolastico sospenderà le attività didattiche delle sole sezioni i cui docenti avranno dichiarato di partecipare alle assemblee le quali si terranno o nelle prime due ore di lezione o nelle ultime due ore. Anche in tal caso le famiglie saranno avvisate con comunicazione scritta e con affissione della medesima comunicazione alla bacheca di plesso.

In caso di alunni assenti per più giorni di seguito, i genitori sono invitati ad informarsi di eventuali disposizioni intervenute durante il periodo di assenza dei propri figli. Le informazioni sono da richiedere agli insegnanti, da leggere nella bacheca o ascoltando i notiziari della radio o della televisione in caso di scioperi o agitazioni del comparto scuola.

In ogni caso, in occasione di sciopero del comparto scuola, data l'impossibilità di prevedere con certezza il numero dei docenti effettivamente scioperanti, ciascun genitore avrà cura di accompagnare personalmente i propri figli a scuola, trattenendosi tutto il tempo necessario per accertarsi dagli insegnanti in servizio delle effettive condizioni di funzionamento di ciascuna sezione.

Art. 11: COMUNICAZIONE GENITORI - INSEGNANTI

La scuola, gli alunni e le famiglie partecipano insieme al processo educativo. E' quindi auspicabile che tra la scuola e la famiglia si instaurino rapporti di collaborazione che si concretizzano nei momenti collegiali proposti dalla scuola. Sono previste nel calendario annuale delle attività funzionali all'insegnamento assemblee con i genitori, articolate in momento assembleare e colloqui individuali;

Non è consentito pertanto richiedere informazioni sul bambino telefonicamente; tale modalità va utilizzata solo per comunicazioni urgenti. Per qualsiasi comunicazione che interessi le famiglie, è affisso un avviso accanto alle porte delle sezioni o riposta, nel cestino del bambino, comunicazione scritta su carta libera.

La famiglia controllerà quotidianamente ed ogni dovrà essere debitamente firmato e con sollecitudine rinviato a scuola. Durante le assemblee con i genitori ed i colloqui individuali non è consentita la presenza dei bambini. Sarà premura del genitore, impossibilitato a partecipare alla riunione, informarsi presso la rappresentante di classe.

Art 12: ACCESSO NELLE ORE EXTRA SCOLASTICHE

Ai docenti, agli alunni e ai genitori è consentito accedere ai locali della scuola anche in orario extrascolastico per svolgere lavori di sistemazione e di approfondimento o di preparazione di manifestazioni programmate previo accertamento della possibilità di presenza del personale ausiliario. A questo scopo gli insegnanti responsabili di plesso dovranno presentare tempestivamente in segreteria la relativa richiesta motivata, precisando i contenuti dell'attività, l'orario e i giorni di utilizzo dei locali.

Art. 13: ACCESSO ALLA SCUOLA

E' proibita la distribuzione di qualsiasi materiale se non autorizzato dal Dirigente scolastico. Nella scuola non sono ammesse persone estranee se non autorizzate. Possono accedere alla scuola: i genitori che devono ritirare i figli per comprovati motivi, le persone autorizzate per iscritto dal Dirigente scolastico, il personale con servizio attinente al funzionamento della scuola, le persone che intendono prendere visione delle disposizioni esposte all'albo della scuola, i rappresentanti delle case editrici (solo nel periodo e per il tempo della consegna dei libri di testo in visione) e i componenti dell'équipe dell'ASL che abbiano programmato i loro interventi nella scuola. L'eventuale partecipazione occasionale dei genitori alle attività didattiche o l'intervento di esperti in ordine ad argomenti specifici di studio saranno concordati fra docenti e rappresentanti di classe e comunicati al Dirigente scolastico.

Art.14: APPLICAZIONE DEL D.L.vo 626/94

In ottemperanza delle norme contenute nel D.L.vo n. 626 del 19.9.1994 concernente "Prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene" e nel regolamento emanato con D.M. n.382 del 29.9.1998, il Dirigente scolastico, quale datore di lavoro, nomina il responsabile dei servizi di sicurezza e prevenzione dell'Istituto e gli addetti ai servizi di sicurezza e di prevenzione per ciascun plesso. In ogni edificio appartenente all'Istituto scolastico è affisso il piano di emergenza con l'indicazione del nome degli addetti e dei responsabili della sicurezza. Agli atti della scuola sono inoltre conservati i documenti di valutazione del rischio per la prevenzione degli infortuni redatti per ogni edificio scolastico dell'Istituto. Copia di questi documenti viene periodicamente inviata alla Amministrazione comunale proprietaria degli edifici per gli adempimenti di sua competenza. L'Istituto propone annualmente un'integrazione assicurativa contro gli infortuni e la tutela della responsabilità civile verso terzi.

Art 15: DIVIETO DI FUMARE.

E'assolutamente vietato fumare all'interno di tutti i locali scolastici. Il divieto ha valore per tutte le persone che accedono ai locali della scuola (genitori, docenti, operatori, esperti, tecnici...) comprese le assemblee che non prevedono la presenza degli alunni.

Art 16: CONTRIBUTI VOLONTARI E DONAZIONI DA PARTE DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI

Enti pubblici e privati, associazioni, imprese e aziende interessate alla qualità della scuola pubblica statale possono contribuire alla vita della scuola con contributi volontari avvalendosi del c/c intestato ad "Istituto Comprensivo "Montessori-Bilotta" - Francavilla Fontana -BR " indicando nella causale - contributo volontario per le iniziative a favore degli alunni del plesso classe/sez:-

Art.15: DECISIONI URGENTI

Per tutte le decisioni urgenti provvede il Dirigente scolastico, sentito possibilmente il Presidente del consiglio di istituto; le deliberazioni relative verranno prese nella prima seduta successiva del Consiglio

Art.16: TUTELA DIRITTI UTENZA

La scuola garantisce la trasparenza di tutti gli atti amministrativi e il rispetto delle norme sulla privacy.

SEZ. 2 - SCUOLA PRIMARIA

Art. 17: FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA

PLESSO	TEMPO SCUOLA	GIORNI	ENTRATA	USCITA
Montessori	tempo ordinario	dal lunedì al venerdì	ore 8.00	13.30
Montessori	tempo pieno	dal lunedì al venerdì	ore 8.00	16.00
Sant'Orsola	tempo ordinario	dal lunedì al venerdì	ore 8.00	13.30

Qualora gli orari di ingresso e/o di uscita venissero variati per qualche ragione, la scuola ne dà comunicazione alle famiglie tramite avviso scritto, che dovrà essere sottoscritto dai genitori. Gli alunni che non portano l'avviso firmato per una uscita anticipata sono trattenuti a scuola fino al termine previsto delle lezioni.

Il tempo scuola delle classi a tempo normale è di 27 ore e mezza settimanali. Le attività didattiche si svolgono in moduli orari da 55 minuti ciascuno. L'intervallo inizia alle ore 10.40 e termina alle ore 11.00. Mentre il tempo scuola delle classi a tempo pieno è di quaranta ore settimanali.

Art. 18: INGRESSO ED USCITA DEGLI ALUNNI

L'ingresso e l'uscita degli alunni avvengono secondo le seguenti modalità.

Alle ore 7.55 i collaboratori scolastici aprono il portone d'entrata per permettere l'ingresso degli alunni. I collaboratori rimangono davanti alla porta d'ingresso per sorvegliare l'entrata dei bambini. Gli alunni entrano nell'edificio scolastico nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni.

I docenti di tutte le classi devono trovarsi nel punto di raccolta del piano terra dell'edificio scolastico cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli alunni. Successivamente raggiungono le aule nello stesso piano o al piano superiore.

Al termine delle attività didattiche ogni docente accompagna gli alunni della classe fino all'uscita e affida gli alunni alle persone autorizzate; verifica che non rimangano alunni negli spazi di pertinenza della scuola e, in caso contrario, li affida ai collaboratori in attesa della persona delegata a prelevarli.

Durante l'ingresso e l'uscita degli alunni non è consentita la sosta dei genitori all'interno dell'edificio. Durante lo svolgimento delle lezioni, i genitori possono accedere alle aule solo se invitati dagli insegnanti. In caso di necessità si rivolgeranno al personale ausiliario.

Art. 19: REGOLAMENTAZIONE USCITE FUORI ORARIO, RITARDI E ASSENZE

Gli orari comunicati e pubblicati sul sito e all'Albo della scuola ad inizio anno costituiscono per la famiglia motivo di osservanza per garantire all'alunno puntualità e serenità nell'impegno scolastico. L'entrata in ritardo è da ricondursi a casi eccezionali e documentabili.

È importante che la famiglia assicuri puntualità in ingresso e in uscita.

Le famiglie, pertanto, si impegnano a limitare al massimo, e alle situazioni di effettiva necessità, le variazioni in ingresso e in uscita rispetto all'orario delle lezioni.

Il ritardo in entrata, soprattutto quando è ripetuto o frequente, infatti, lede il diritto allo studio del bambino stesso e diviene motivo implicito di condizionamento negativo nel processo di socializzazione e di relazione, oltre che di disturbo all'organizzazione e all'attività didattica. Tutti gli alunni che giungono a scuola in ritardo devono essere accompagnati all'interno dell'edificio scolastico da un familiare maggiorenne che provvederà a consegnare la giustificazione scritta. Dopo quattro ritardi registrati verrà informato il Dirigente Scolastico che provvederà agli opportuni interventi. Gli alunni, eccezionalmente, possono entrare o uscire in orari diversi dall'inizio delle lezioni ma solo con un familiare o un delegato maggiorenne.

In caso di orari di entrata o di uscita dovuti a motivi particolari e prolungati nel corso dell'anno, è necessario acquisire l'autorizzazione del Dirigente Scolastico che provvederà a rilasciarne copia agli insegnanti di classe.

Gli alunni che al termine delle lezioni non vengono ripresi da scuola dai genitori o da maggiorenne regolarmente autorizzati, saranno sorvegliati da un collaboratore il quale, tramite telefono, cercherà di contattare gli adulti di riferimento. Qualora non si riuscisse a rintracciare nessuno, dopo un tempo ragionevole, la scuola informerà la Polizia Municipale che interesserà i Servizi Sociali.

Art. 20: GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE

L'assenza da scuola dei propri figli, anche se interessa un solo giorno, deve essere comunque debitamente giustificate, negli appositi moduli (allegati al diario).

Per assenze superiori ai 5 giorni oltre alla giustificazione relativa, deve essere esibito un certificato medico dal quale risulti che l'alunno è immune da malattie contagiose e che può essere riammesso alla frequenza. In assenza di certificato medico, l'alunno non potrà essere ammesso in classe e dovrà essere prelevato dai genitori.

Nelle assenze inferiori ai 5 giorni a ridosso di lunghi periodi di vacanza la certificazione medica, ove si tratti di assenza per malattia, sarà necessaria nel caso che l'assenza si protragga oltre la sospensione.

I docenti in servizio alla prima ora di lezione sono delegati a giustificare le assenze degli alunni sul registro di classe cartaceo e sul registro elettronico. Dette assenze vanno giustificate per iscritto attraverso gli appositi moduli con firma autografa del genitore o di chi ne fa le veci. Le giustificazioni vanno prodotte il giorno stesso del rientro.

Nel caso di assenze programmate per motivi di famiglia è opportuno comunicare preventivamente l'assenza dalla scuola tramite un'autocertificazione.

Art. 21: DELEGHE

All'inizio dell'anno scolastico, i genitori/tutori degli alunni minorenni possono depositare apposite deleghe per persone di fiducia, nel caso si trovino nell'impossibilità di prelevare l'alunno minorenne sia anticipatamente che al termine dell'orario delle lezioni. La delega deve essere richiesta per mezzo della relativa domanda documentata. La richiesta di delega deve pervenire agli uffici di segreteria didattica negli indicati orari di apertura, unitamente alle fotocopie dei documenti di identità del delegato e del/i delegante/i; una copia della stessa delega verrà consegnata al docente di classe. In nessun caso la delega può essere conferita a persona minorenne. La delega vale per l'anno scolastico in corso o fino a diversa comunicazione da parte della famiglia. Situazioni particolari di affidamento dei figli devono essere comunicate alla Presidenza all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 22: ABBIGLIAMENTO

Tutti gli alunni hanno l'obbligo di indossare la loro divisa: grembiule bianco per le bambine e grembiule blu per i maschietti con il logo del Secondo Istituto Comprensivo.

Nei giorni in cui si svolge l'attività motoria gli alunni indossano la tuta da ginnastica.

I docenti di classe operano scelte autonome sul materiale da adottare pertanto, provvedono a fornire ai genitori, nei primi giorni di scuola, copia dell'elenco del materiale necessario alla didattica, in modo da evitare inutili doppioni e garantire un corredo essenziale ed efficiente. Per evitare un peso eccessivo degli zaini, gli alunni normalmente lasciano a scuola quaderni e libri che non sono utilizzati per lo studio a casa.

Art. 23: SERVIZI IGIENICI E RICREAZIONE

Durante le lezioni i docenti possono concedere brevi uscite a non più di un alunno per volta. Durante gli intervalli i servizi igienici sono sottoposti ad un'assidua vigilanza da parte del personale non docente, il quale, oltre a regolare l'afflusso, ha l'onere di informare la Presidenza su eventuali atti di vandalismo od infrazioni commessi dagli alunni.

Gli alunni sono tenuti ad avere un comportamento corretto e responsabile per garantire a tutti la funzionalità e il decoro di tali locali, non devono sostare a lungo nei bagni per motivi igienici e per evitare eccessivi affollamenti.

Nella Scuola Primaria è previsto uno specifico momento di intervallo la cui durata è di 15 minuti.

Art. 24: USO DEI CELLULARI (valido anche per la scuola secondaria e dell'infanzia)

Come disposto dal Ministro dell'istruzione con la direttiva del 15 marzo 2007 l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici a scuola è vietato fatte salve eventuali disposizioni di carattere didattico che impongono l'uso di dispositivi elettronici durante le lezioni sotto il controllo e la responsabilità dei docenti interessati. Il divieto riguarda ogni momento della vita scolastica, compreso l'intervallo. Il cellulare e tutte le apparecchiature elettroniche devono sempre essere tenute spente e riposte in borsa o nello zaino. L'inosservanza delle suddette disposizioni comporta il ritiro temporaneo dell'apparecchio, da parte dei docenti o del personale scolastico, che avranno cura di riconsegnarlo direttamente ed esclusivamente nelle mani del genitore, avvertito telefonicamente; in caso di impossibilità della famiglia a recarsi a scuola prima del termine dell'attività didattica, il cellulare sarà restituito con l'obbligo per l'alunno di tornare il giorno successivo a scuola accompagnato dai genitori. Resta inteso che nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, la scuola garantisce in ogni caso la possibilità di una comunicazione

reciproca tra le famiglie ed i propri figli mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare per motivi personali, durante le lezioni, vale anche per il personale docente, come già previsto da una circolare ministeriale (cfr. circolare n. 362 del 25 agosto 1998), fatta eccezione per casi di particolare urgenza e gravità e motivi di carattere didattico opportunamente programmati.

Art. 25: MALORI E INFORTUNI

In caso di lieve infortunio di qualche alunno, il docente ne informa comunque la famiglia. In caso di infortunio o malessere gravi, è necessario chiamare il 118 e avvisare contestualmente la famiglia e l'ufficio di presidenza. Un insegnante accompagnerà il bambino in ambulanza qualora il genitore non abbia ancora raggiunto la scuola. I genitori sono pregati di essere sempre raggiungibili e di lasciare a tale scopo in segreteria un congruo numero di recapiti telefonici utili. Nei casi d'infortunio l'insegnante redige il verbale sull'accaduto in modo tempestivo.

Art. 26: COMUNICAZIONI, RICEVIMENTO E COLLOQUI

La scuola si impegna ad assicurare e favorire un'informazione chiara e completa sul suo funzionamento, sugli obiettivi formativi, sulle programmazioni didattiche, sui criteri di valutazione e sui contenuti dei singoli insegnamenti, anche attraverso i più moderni mezzi di comunicazione come il registro elettronico.

L'Istituto attiva annualmente, secondo il calendario prestabilito, un Piano di attività che prevede diverse modalità di incontro con i genitori:

- consigli di interclasse, dove partecipano solo i rappresentanti di classe.
- Colloqui individuali rivolti a tutti i genitori

Sono previsti colloqui individuali, nel primo e nel secondo quadrimestre, e un'assemblea a inizio anno per le classi prime. I genitori potranno fruire di colloqui individuali programmati con gli insegnanti su appuntamento (a richiesta del genitore stesso o degli insegnanti). ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità per motivi inerenti al percorso di formazione dell'alunno.

I genitori possono richiedere di riunirsi in assemblea nella sede della scuola, anche con la presenza di docenti, per discutere argomenti di rilevanza scolastica: tali riunioni, diverse dagli incontri collegiali dei consigli di classe, sono gestite autonomamente dai partecipanti.

Art. 27: COMUNICAZIONI DOCENTI GENITORI

Le comunicazioni docenti/genitori avvengono tramite il diario (che gli alunni devono avere sempre con sé) e il registro elettronico. E' consentito, eccezionalmente, l'uso di social network come WhatsApp solo per comunicazioni di carattere personale riguardanti attività didattiche o similari del singolo alunno/a.

Inoltre, quando se ne ravvisa la necessità, sono inviate alle famiglie, dalla segreteria e a firma del docente e/o dirigente, tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno. Sul registro elettronico vengono annotate assenze argomenti delle lezioni, compiti e valutazioni ottenute nelle singole discipline e comunicazioni personali alla famiglia e della famiglia.

Sul diario vengono annotate comunicazioni alla famiglia e della famiglia, avvisi e circolari. I genitori prendono quotidianamente visione del registro elettronico, del sito istituzionale e del diario. Si prevede l'uso di un apposito canale Telegram per comunicazioni scuola-famiglia disposte dal dirigente.

Ai genitori è chiesto di collaborare con gli insegnanti affinché siano visionati quotidianamente. I genitori sono invitati a firmare per presa visione tutte le comunicazioni della scuola che saranno date con anticipo rispetto ad eventuali scadenze da rispettare. Non potranno essere imputati alla scuola danni o inconvenienti derivanti dalla mancata conoscenza degli avvisi.

Art. 28: ACCESSO AL SITO (valido anche per la scuola secondaria e dell'infanzia)

Le informazioni inerenti le attività scolastiche o extrascolastiche, o qualsivoglia altra notizia di carattere organizzativo, sono fornite esclusivamente dagli organi istituzionali e pubblicate sul sito della scuola, che viene perciò quotidianamente aggiornato. Le famiglie, pertanto, s'impegnano a verificare costantemente le notizie, le comunicazioni e le circolari sulla home del sito e nell'area dedicata ai genitori.

Art. 29: USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL NETWORK (valido anche per la scuola secondaria e dell'infanzia)

Le moderne tecnologie della comunicazione consentono di amplificare le possibilità di informazione con una ricaduta indubbiamente positiva per mantenere aperto il rapporto scuola-famiglia. Tutte le componenti della comunità scolastica sono responsabili di una comunicazione corretta e fondata su dati accertati e si impegnano a seguire criteri di obiettività, imparzialità e lealtà nei confronti della scuola e della sua immagine pubblica. L'accesso e la gestione della pagina Facebook d'istituto sono regolamentati da specifico regolamento approvato dal Consiglio d'istituto del 19 Aprile 2017 con delibera n. 6.

Art. 30: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

In applicazione dell'art. 3 del DPR 235/2007 la Scuola predispone il documento recante il Patto Educativo di Corresponsabilità che impegna operatori scolastici, alunni e genitori/affidatari a migliorare il rapporto di collaborazione finalizzato al successo educativo e al rispetto del presente regolamento e delle disposizioni contenute nelle altre carte fondamentali d'Istituto. Il Patto Educativo di Corresponsabilità, allegato al presente Regolamento, viene sottoscritto dal genitore all'inizio del percorso scolastico di ciascun ordine di scuola.

Art. 31: ISCRIZIONI

Le iscrizioni verranno effettuate secondo i tempi e le modalità indicate ogni anno dalla Circolare Ministeriale. Per l'iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria i genitori potranno esprimere due preferenze per quanto concerne l'insegnante, perché in caso di sovrannumero della prima insegnante scelta, rispetto ai posti disponibili, verrà presa in considerazione la seconda.

All'atto dell'iscrizione i genitori potranno esprimere pertanto due preferenze.

Art. 32: FORMAZIONE CLASSI

Per la formazione delle classi prime, verranno seguite sia le preferenze espresse dalla famiglia che le indicazioni didattico-educative e relazionali delle insegnanti della scuola dell'infanzia.

Sarà fatto in modo che le classi siano eterogenee al loro interno, ma omogenee fra loro. È opportuno che ciascun alunno abbia nelle future classi prime un gruppo di compagni di riferimento. In ogni classe dovranno essere distribuiti proporzionalmente i maschi e le femmine. Sarebbe auspicabile inserire, ove possibile, i soggetti con grave disagio socio-culturale in classi con minor numero di alunni.

Le iscrizioni, anche in corso d'anno, di alunni provenienti da altri istituti sono possibili nel rispetto dei criteri generali per la formazione delle classi e dei vincoli imposti dalla capienza delle aule e dai tetti stabiliti per legge sul numero massimo di alunni.

In presenza di fratelli/sorelle gemelli/e, l'indicazione è quella di inserirli in due sezioni o classi diverse. Su richiesta dei genitori si dovrà consentire l'inserimento di alunni nello stesso corso dei fratelli o sorelle frequentanti. Il numero degli alunni stranieri dovrà essere equo nelle varie classi. Per formare classi il più possibile equilibrate si deve tener conto del profitto, dei livelli di apprendimento e delle informazioni fornite dagli insegnanti della scuola dell'infanzia attraverso la scheda di passaggio.

Art. 33: ASSEGNAZIONE CLASSI

Nella Scuola Primaria a tutela di tutti gli utenti nell'assegnazione dei docenti alle classi da parte del Dirigente Scolastico si tenderà a garantire la presenza di un docente titolare per ogni classe. Non si esclude l'adozione da parte del Collegio di organizzazioni didattiche differenti.

Art. 34: SICUREZZA DEGLI ALUNNI

La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta. Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio.

Art. 35: VIGILANZA

I collaboratori scolastici durante l'entrata e l'uscita degli alunni non devono abbandonare la presenza e la vigilanza ai portoni degli edifici scolastici. Durante l'orario delle lezioni, le porte d'ingresso dei singoli plessi devono rimanere chiuse.

Art. 36: ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI

Non è consentita la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche. L'ingresso dei genitori nella scuola durante le attività didattiche è consentito in caso di uscita anticipata del figlio per la partecipazione a particolari iniziative. Gli insegnanti pertanto si astengono dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. I genitori accedono agli uffici secondo gli orari esposti in sede. I genitori possono incontrare il Dirigente o il Vicario su appuntamento.

Art. 37: ACCESSO DI ESTRANEI ALLA SCUOLA

Non è ammesso l'accesso di estranei quali agenti di commercio o propagandisti se non con l'autorizzazione del Dirigente. L'intervento di esperti o nelle classi deve essere previsto dalla programmazione annuale, coerente con il Piano dell'Offerta Formativa ed autorizzato dal Dirigente.

Art. 38: INFORTUNI (valido anche per la scuola secondaria e dell'infanzia)

La scuola e tutti i suoi operatori sono attivi al fine di predisporre tutte le misure possibili e utili per prevenire infortuni ed incidenti scolastici e per attuare i comportamenti e gli interventi più idonei nel caso in cui accada un incidente ad un alunno in ambito scolastico. Inoltre permane sempre viva l'attenzione di creare le condizioni affinché in ambito scolastico siano correttamente prevenute le emergenze igienico sanitarie e siano adeguatamente affrontate. In caso di incidenti o malori improvvisi degli alunni, si garantirà il primo soccorso e si provvederà ad avvisare tempestivamente la famiglia. Se gli incidenti o i malori risultassero di particolare gravità sarà avvisata l'autorità sanitaria. I docenti dovranno presentare, entro le 24 ore, denuncia scritta all'ufficio di segreteria per ogni situazione di infortunio di alunni verificatasi durante il loro servizio.

Art. 39: SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI (valido anche per la scuola secondaria e dell'infanzia)

Gli studenti che frequentano la scuola, a causa di patologie acute o croniche, possono avere la necessità della somministrazione di farmaci in ambito scolastico, durante l'orario di scuola.

Tale necessità, non può costituire ostacolo alla frequenza scolastica dell'alunno o fattore di emarginazione.

Per questi casi particolari in cui si richiedano da parte degli alunni l'assunzione di farmaci durante l'orario di frequenza, i genitori devono consegnare al Dirigente Scolastico:

dichiarazione del medico curante che l'assunzione del farmaco è assolutamente necessaria negli orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso, del nome e cognome dell'alunno, della posologia, delle modalità di somministrazione e di qualunque altra informazione e/o procedura utile o necessaria.

richiesta scritta per la somministrazione, firmata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla scuola .

Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la somministrazione dei farmaci e concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci.

Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci.

Per ogni altra indicazione si fa riferimento alle linee guida del 2005 e al regolamento approvato dal Consiglio d'istituto del 08/10/2013

Art. 40: RICORRENZE E FESTE (valido anche per la scuola secondaria e dell'infanzia)

Per motivi di sicurezza, in occasioni di feste e di compleanni, potranno essere portati a scuola soltanto cibi preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate, accompagnate da regolare scontrino. In ogni caso l'autorizzazione andrà richiesta agli insegnanti e al Dirigente che valuteranno l'opportunità e la modalità per introdurre suddetti alimenti a scuola.

Art. 41: CIRCOLAZIONE DI MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA

È vietato l'accesso con la macchina nel cortile del plesso, con accesso a via Luigi Raggio e via Montessori, ai genitori o chi ne fa le veci degli alunni.

L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono riservati esclusivamente agli insegnanti ed al personale ATA opportunamente autorizzati e individuabili eventualmente con idoneo contrassegno.

I mezzi autorizzati devono procedere a passo d'uomo e con prudenza quando transitano nel cortile all'entrata e all'uscita della scuola.

Anche i veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza.

Art. 42: RACCOLTA DI DENARO (valido anche per la scuola secondaria e dell'infanzia)

È vietata in generale la raccolta di denaro. Gli insegnanti potranno essere eccezionalmente autorizzati ad effettuare raccolte di denaro con apposite delibere del Consiglio di Istituto ed eventualmente anche dai singoli rappresentanti di classe (durante viaggi o visite di istruzione per eventuali biglietti di ingresso a musei, teatri, materiali inerenti l'attività didattica, ecc. e/o biglietti per mezzi di trasporto di linea, gite, spettacoli ecc.) .

Per la stipula di accordi di sponsorizzazione si tiene in considerazione quanto indicato dall'art. 41 del D.I. n 44/2001.

Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell'Istituto, o i docenti appositamente incaricati o dei genitori, a reperire e gestire l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati.

La scelta dello sponsor è deliberata dal Consiglio d'Istituto.

Il Dirigente dispone l'utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per l'ampliamento dell'offerta formativa; l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica.

Il Dirigente Scolastico dopo ogni somma ricevuta, rilascia una ricevuta con la propria firma.

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 08/10/2013

Art. 43: GITE SCOLASTICHE E DI ISTRUZIONE (valido anche per la scuola secondaria e dell'infanzia)

Le visite guidate e i viaggi di istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono iniziative complementari delle attività della scuola al fine della formazione generale e culturale; esse consistono in itinerari didattici storico-archeologici, in itinerari didattico-ambientali e in uscite o viaggi connessi ad attività sportive. Le visite guidate a piedi e/o con mezzi privati o pubblici e i

viaggi di istruzione sono programmati in concomitanza nella prima riunione del consiglio di classe, di ogni anno scolastico e sono presentati al Collegio dei Docenti unitario e al Consiglio d'istituto per le relative delibere riguardo anche il numero complessivo in base all'ordine e al tempo scuola degli alunni (vedi regolamento allegato).

Art. 44: UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO

Il Consiglio di Istituto, su richiesta scritta e motivata, esprime parere favorevole sulla concessione dei locali e delle attrezzature dell'istituto in orario extrascolastico ad enti aventi carattere pubblico, per attività di promozione ed interessi culturali e sociali. L'uso delle palestre deve essere regolato da apposite convenzioni che sollevino l'Istituto da ogni responsabilità per incidenti a persone o cose e impegnino tali enti al ripristino di materiale eventualmente danneggiato.

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad istituzioni, associazioni, enti o gruppi organizzati secondo le modalità e le condizioni di seguito stabilite nonché nel rispetto degli accordi presi con le Amministrazioni Comunali e delle norme vigenti in materia.

Art. 45: CRITERI DI ASSEGNAZIONE

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi ed attività rientranti in ambito di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro. Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta precedenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte degli enti concessionari interessati, che non dovranno per nulla interferire con le attività didattiche stesse.

Art. 46: VALIDITÀ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è sottoposto a verifica per l'eventuale aggiornamento all'inizio di ogni anno scolastico. Il regolamento è pubblicato sul sito INTERNET dell'Istituto.

Copia del documento è esposta all'albo della sede e dei singoli plessi e di esso è assicurata la massima diffusione e conoscibilità.

SEZ. 3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

AREA A: AREA DEI COMPORTAMENTI

Art. 47: Accesso, permanenza ed uscita dalla scuola.

1. Gli alunni devono arrivare a scuola almeno cinque minuti prima del suono della campanella e, nell'attesa che suoni, rimanere raggruppati correttamente, senza spingersi, insultare o provocare risse. Non bisogna, altresì, danneggiare o imbrattare tutto ciò che si trova negli spazi interni e esterni all'Istituto.
2. Durante l'ingresso, l'uscita e quando necessita, i Collaboratori scolastici vigileranno sui ragazzi in maniera da evitare che si arrechi danno a persone e cose.
3. Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario di cui sopra, sono ammessi in classe con decisione del Dirigente o del Docente delegato; ogni terzo ritardo sarà giustificato personalmente dai genitori o da chi ne fa le veci.
4. Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, sempre prelevati dai genitori o da un parente maggiorenne autorizzato, il Dirigente o, in sua assenza il Vicario o uno dei suoi Collaboratori, ne valuteranno i motivi.
5. Gli alunni devono frequentare le lezioni e tutte le attività funzionali all'apprendimento e alla formazione che vengono programmate dagli organi competenti.
6. Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe al proprio posto e non dovranno uscire dalle aule per nessun motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante.
7. Durante i trasferimenti in aule speciali o laboratori gli alunni devono essere accompagnati dall'insegnante.

8. Per quanto concerne i cambi d'ora ordinari gli insegnanti provvederanno con la massima celerità ad effettuare il cambio d'aula, cercando di ridurre al minimo inevitabili momenti di non sorveglianza delle classi.
9. Durante le ore di lezione è consentita l'uscita ai bagni, in caso di necessità, preferibilmente, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Si lascerà uscire un solo ragazzo per volta e si cercherà tuttavia di limitare tali uscite nel corso della prima ora di lezione e dell'ultima.
10. Il personale ausiliario è tenuto a sorvegliare con zelo gli alunni nel tragitto compiuto per il raggiungimento dei bagni; inoltre, deve prestare la massima attenzione per evitare l'uso improprio del servizio igienico, il suo danneggiamento e la permanenza prolungata.
11. Durante l'intervallo, che si svolgerà nell'aula sotto il controllo del personale Docente di turno, ogni allievo potrà consumare la colazione e socializzare con i compagni; per la durata dell'intervallo non è consentito l'uso dei bagni.
12. Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avverrà in modo ordinato e con la vigilanza del personale docente di turno, secondo le modalità concordate e deliberate dal Collegio Docenti.
13. Gli alunni sono tenuti alla frequenza obbligatoria nei termini previsti dalla normativa vigente affinché l'anno scolastico sia valido.
14. Ogni assenza va giustificata il giorno successivo.
15. Per le assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono oltre i cinque giorni; per le altre assenze è necessaria la giustificazione di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
16. Non è consentito assentarsi ripetutamente se non per comprovati e documentati motivi di salute o altro.

Art. 48: Uscite degli allievi dalla scuola per cause eccezionali o scioperi

1. In caso di sciopero dei docenti il Dirigente ne dà avviso ai genitori tramite il diario personale degli alunni. Si seguirà la normativa da contratto.
2. In caso di circostanze eccezionali (telefonate anonime di presenza all'interno dell'edificio di bombe, atti vandalici, ecc.) il Dirigente ne dà immediatamente comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza e adotta tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la sicurezza degli allievi e di tutto il personale. Pertanto può far uscire gli alunni dall'edificio scolastico senza preavviso alle famiglie, permanendo la vigilanza dei docenti.
3. In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla Legge e al piano di evacuazione predisposto dalla scuola.

Art. 49: Visite guidate e viaggi d'istruzione

Le visite guidate sono effettuate nell'ambito della mattinata e rientrano, quindi, nel normale orario scolastico. Dette visite debbono rientrare in una programmazione educativa-didattica e verranno portate a conoscenza dei membri del Consiglio di classe per il dovuto assenso. Di esse si dà comunicazione in Presidenza.

Gli alunni devono essere provvisti di un segno di riconoscimento (cartellino nominale, foulard, cappellino) rilasciato dalla scuola. Gli alunni diversamente abili dovranno essere accompagnati dal docente di sostegno. In ogni caso rimangono valide le norme relative al rapporto docente-alunni previste dalla Legge.

I viaggi di istruzione, cioè i viaggi di alunni e docenti di una o più classi che si protraggono oltre il normale orario scolastico, devono inserirsi in maniera organica nella programmazione di inizio anno e devono essere sottoposti, per il parere, all'esame del Consiglio di Istituto. Ai viaggi di istruzione devono partecipare possibilmente la maggior parte degli alunni delle classi coinvolte, in quanto essi costituiscono iniziativa complementare delle attività istituzionali della Scuola e momento formativo nel quale gli studenti vengono abituati a rapportarsi in modo coerente e corretto con gli altri e con l'ambiente circostante, gestendo in modo maturo il tempo di impegno culturale e quello libero. Da ciò discendono le seguenti norme generali:

- a. I viaggi d'istruzione non sono in nessun caso mera occasione di evasione dagli impegni scolastici. Gli allievi che per vari e provati motivi non potessero partecipare a questo momento d'istruzione, debbono frequentare regolarmente le attività didattiche alternative.
 - b. "Al fine di non vanificare gli scopi didattici, cognitivo-culturali e relazionali del viaggio stesso, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di istruzione di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività e iniziative programmate" (O.M. 132/90).
 - c. Qualunque mancanza disciplinare durante questa attività è considerata commessa entro l'ambito della Scuola e perciò soggetta ai provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa ministeriale e dal Regolamento di Istituto.
 - d. Il Consiglio di Classe potrà tuttavia decidere, previo confronto con la famiglia e l'allievo, di non ammettere al viaggio d'istruzione quegli studenti che avessero valutazioni negative nella condotta o che, comunque, non dessero affidabilità a livello disciplinare o della vita di gruppo.
 - e. I docenti accompagnatori devono essere in numero tale da assicurare una adeguata vigilanza sugli allievi. Il numero degli accompagnatori dipenderà perciò dal numero degli alunni, dal loro grado di autonomia e di autocontrollo, dall'età, dalle loro condizioni socioculturali, dalla destinazione.
- Per quanto non indicato si fa riferimento a specifico regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto del 29 ottobre 2015 con delibera n. 3.

AREA B: AREA DELLA CONVIVENZA CIVILE

Art. 50: Diritti dello studente

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento, valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, i genitori possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, all'integrazione e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 1. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 2. la salubrità e la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche diversamente abili, secondo le possibilità della scuola;
 3. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 4. servizi di sostegno e di promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 51: Doveri dello studente

1. Gli studenti devono:
 - a. Frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;

- b. Assolvere alla frequenza obbligatoria nei termini previsti dalla normativa vigente affinché l'anno scolastico sia valido.
- c. Avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto anche formale che chiedono per se stessi.
- d. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento e dal Piano della scuola.

2. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e rispettoso:

- a. utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- b. condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
- c. non raggiungere piani dell'edificio scolastico diversi da quello a cui appartiene la propria classe senza esplicita e formale autorizzazione del Docente dell'ora in corso;
- d. venire a scuola con i libri e il materiale didattico necessario; soluzioni opportune per alleviare il carico eccessivo degli zainetti saranno concordate con i rispettivi Docenti;
- e. curare particolarmente la pulizia e l'igiene personale, indossare esclusivamente la divisa scolastica (pre la scuola secondaria di primo grado: maglia o felpa color azzurro con logo e/o jeans o pantalone blu) in uso anche durante le uscite didattiche e le manifestazioni scolastiche.
- f. fare uso di un abbigliamento consono al decoro e al rispetto dell'ambiente e della persona evitando stravaganze di qualsiasi genere;
- g. non fare uso di oggetti estranei alle attività curriculari che possano distogliere l'attenzione individuale e collettiva: telefoni cellulari e/o tablet (se non autorizzati per fini didattici), videogiochi, Hi-Fi, cuffie audio e strumenti simili.

Art. 52: Norme disciplinari

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri sopra ricordati, vengono valutati gradualmente dai singoli Docenti, dal rispettivo Consiglio di Classe, dal Dirigente e dall'Organo di Garanzia interna.

Occorre tener presente che il nuovo testo normativo (D.P.R. n. 235 – 2007) tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità **di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica** (Art. 4 comma 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti).

I provvedimenti disciplinari hanno esclusivamente finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le norme introdotte dal D.P.R. 235/07, però, tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della **gravità dei comportamenti** e delle conseguenze da essi derivanti. Nell'attuazione delle seguenti sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al **principio di gradualità** della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici o che offendano la disciplina, il decoro, la morale, la dignità e il rispetto della persona umana, anche fuori dalla scuola, sono inflitti, secondo la gravità dei casi, le seguenti sanzioni:

A. Ammonizione privata.

Essa può essere orale o scritta tramite annotazione sul registro e/o sul diario dell'interessato e può essere inflitta dall'insegnante o dal Dirigente per inadempienza ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per ripetute assenze ingiustificate, per fatti non gravi che turbino il regolare andamento delle lezioni.

B. Censura formale.

Essa viene irrogata dal Consiglio di Classe o dal Dirigente scolastico e comunicata alla famiglia mediante convocazione o lettera raccomandata, in caso di infrazioni di una certa gravità, reiterate e

non corrette a seguito dell'ammonizione di cui al punto precedente, ovvero quando la situazione richieda un intervento disciplinare più grave di quello previsto al punto A.

C. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni.

Esso è disposto dal Consiglio di Classe ed è previsto:

- a. fino a 5 giorni per gravi o ripetuti motivi che turbino il regolare andamento delle lezioni, per offese e/o danni alle persone e/o alle cose e comunque sempre dopo che il docente o i docenti interessati abbiano affrontato il problema attraverso il dialogo diretto con lo studente e la sua famiglia.
- b. Oltre i 5 giorni e fino a 15 per gravi offese e/o danni alle persone, alla religione di qualunque confessione essa sia, alla morale.

D. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo uguale o superiore a 15 giorni.

Esso è disposto dall'Organo di Garanzia interna se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- a. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure aver provveduto una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- b. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 8° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

E. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni.

Esso è disposto dall'Organo di Garanzia ed è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- a. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti D ed E, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

Nei casi più gravi di quelli già citati al punto E il Consiglio d'Istituto può disporre **l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.**

2. Nel caso di danneggiamenti al patrimonio scolastico risponderanno in solido il genitore o i genitori degli studenti responsabili. Se non è possibile accertare l'autore del danno la spesa sarà divisa all'interno della classe, del corso o della sede della comunità interessata, a seconda della tipologia del danno.

3. Speciali sanzioni decise dal Consiglio di Classe possono riguardare la sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione, dal gruppo sportivo o dalle lezioni normali con obbligo di presenza a scuola in altre mansioni concordate con i genitori (attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di archivi presenti nella scuola, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola).

4. Il Consiglio di Classe con la presenza del Dirigente scolastico e, se ritenuto necessario, dei genitori dell'alunno interessato, si riunirà nei casi in cui un alunno abbia fatto registrare a proprio carico almeno tre verbalizzazioni sul registro di classe nell'arco dello stesso quadrimestre per individuare e discutere le motivazioni del comportamento censurati. Le verbalizzazioni, pertanto, debbono rivestire carattere di eccezionalità e seguire ad un congruo numero di ammonimenti verbali.

5. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale.

6. L'alunno prima di essere sottoposto a sanzioni disciplinari verrà invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

7. La valutazione negativa sul comportamento determinerà l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.

8. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità

9. Le sanzioni sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

10. Il provvedimento disciplinare parte normalmente dal giorno successivo e va notificato alla famiglia. Al rientro l'alunno deve essere accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

11. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte delle famiglie entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia, interno alla scuola, costituito dal Dirigente, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da due genitori, individuati in seno al Consiglio d'Istituto e da un rappresentante del personale ATA che si identifica in un membro eletto in seno al Consiglio d'Istituto.

a. L'Organo di Garanzia decide su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse anche su conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

b. Il Dirigente dell'Amministrazione Scolastica Provinciale (ex Provveditore agli Studi) decide in via definitiva sui reclami proposti dai genitori o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del presente regolamento.

c. Questo regolamento di disciplina, che è parte integrante del regolamento d'Istituto, è adottato o modificato sentito il parere del Consiglio d'Istituto.

Ai fini dell'osservanza dei comportamenti degli alunni a scuola e dell'erogazione di sanzioni disciplinari è previsto, all'inizio dell'anno scolastico, la consegna ai genitori di un documento: *IL PATTO DI CORRESPONSABILITA' TRA SCUOLA E GENITORI*, che gli stessi avranno cura di firmare (il documento è allegato al presente regolamento).

AREA C: USO DI SPAZI – IMPIANTI SPORTIVI – LABORATORI – BIBLIOTECHE

Art. 53: Gli spazi scolastici

Gli spazi scolastici, i laboratori e le biblioteche dovranno essere utilizzati in modo da favorire per tutti gli allievi interessati un miglioramento e un potenziamento della propria crescita culturale e umana.

L'utilizzazione di tali importanti strutture, sentito il Consiglio di Istituto, dovrà essere organizzata e concordata tra i vari Docenti interessati, la Dirigenza e gli uffici amministrativi, al fine di garantire l'ordine, l'igiene, la sicurezza e la fruizione da parte di tutti coloro che ne facciano richiesta.

L'utilizzazione potrà avvenire anche in ore pomeridiane, sempre con la presenza di un docente responsabile che osserverà comunque eventuali direttive ministeriali, del Consiglio di Istituto e del Dirigente.

La cura dei laboratori sarà affidata dal Dirigente ai Docenti espressamente designati dal Collegio, tenuto conto peraltro degli impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli organi collegiali della scuola.

Con la biblioteca scolastica, distinta nelle sezioni Alunni e Docenti, la scuola pone a disposizione un servizio capace di stimolare e sviluppare l'interesse e la partecipazione ai processi culturali. In tal modo la scuola intende:

- accrescere e aggiornare, anche con i più moderni mezzi multimediali, la preparazione culturale nel senso più ampio;
- soddisfare le esigenze spirituali e intellettuali;
- sviluppare le capacità creative e critiche;

- aggiornare la preparazione tecnica e professionale;
- ottimizzare l'utilizzo del tempo libero.

Il governo, l'ordinamento, l'uso e la gestione dei servizi della biblioteca sono assicurati secondo apposite norme approvate dal Consiglio di Istituto e eseguite dai Docenti responsabili (bibliotecario e responsabile della mediateca) designati dal Collegio e nominati dal Dirigente.

Art. 54: Le palestre: norme generali di funzionamento e conservazione

Fatte salve le norme specifiche e particolari dettate dalle vigenti disposizioni di legge, l'uso della palestra, degli impianti e dei servizi annessi è disciplinato come appresso:

1. la palestra deve essere adoperata normalmente per le lezioni di educazione fisica e per le attività ginnico - sportive prescritte dai programmi e solo eccezionalmente per altre iniziative didattico - educativo - culturali.;
2. massima cura dovrà essere posta nella compilazione degli orari scolastici affinché la palestra venga impiegata per il maggior numero possibile di ore nella giornata scolastica, evitando però affollamenti;
3. massima cura, inoltre, deve essere posta per mantenere nella migliore efficienza e nelle più perfette condizioni igieniche la palestra e i relativi impianti e servizi annessi;
4. la scuola provvederà a richiedere, quando si manifesti la necessità, il tempestivo intervento del Comune per le necessarie opere di manutenzione delle strutture; curerà inoltre in modo particolare la pulizia e l'igiene, oltre che della palestra, dei locali e dei servizi annessi;
5. l'incarico di accompagnare gli alunni dalle aule alle palestre, e viceversa, compete agli insegnanti di Educazione Fisica, e, in caso di impedimento di questi, ai collaboratori scolastici;
6. la vigilanza sugli alunni durante la loro permanenza negli spogliatoi per il cambio degli indumenti, è svolta dai Docenti che si avvalgono della collaborazione del personale ausiliario addetto alla palestra;
7. per partecipare alle esercitazioni ginnico sportive, gli alunni debbono indossare gli indumenti adatti e calzare regolarmente scarpette di ginnastica;
8. gli alunni, i docenti di Educazione Fisica e il personale ausiliario addetto alla palestra devono essere assicurati contro gli infortuni che possono malauguratamente accadere durante le lezioni di Educazione Fisica ed in genere per tutte le attività sportive. Per il versamento della relativa quota assicurativa e per tutte le norme in materia di infortuni, bisogna attenersi alle disposizioni ministeriali;
9. il personale ausiliario attende alla pulizia della palestra, degli impianti e dei servizi annessi, tutti i giorni e tutte le volte che se ne manifesti la necessità;
10. il Dirigente assicurerà l'uso, la tenuta e la conservazione degli attrezzi ginnico -sportivi in dotazione alla scuola e ai gruppi sportivi scolastici con la collaborazione dei Docenti di Educazione Fisica, e in particolare del responsabile delle attrezzature, nonché del personale ausiliario addetto alla palestra.

Art. 54: Concessione in uso degli impianti sportivi scolastici e dell'Aula Magna

Qualora pervengano da parte di enti, associazioni, società e sodalizi sportivi, richieste per ottenere l'uso degli impianti per lo svolgimento di attività sportive e dell'Aula Magna, il Consiglio di Istituto, dopo la concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, esprime parere favorevole all' uso alle seguenti condizioni:

A. *Per quanto riguarda le palestre, si concorda quanto segue:*

1. l'uso è concesso soltanto per le ore in cui sia la palestra che gli impianti sono completamente liberi da qualsiasi attività scolastica, compresa quella relativa alle esercitazioni pomeridiane di avviamento alla pratica sportiva che si svolgono nei giorni di martedì e di giovedì, pertanto, gli enti richiedenti la potranno utilizzare negli altri giorni della settimana, dalle ore 18,00 alle ore 22,00. La scuola si riserva, naturalmente, di utilizzare per fini didattici ed educativi la struttura in qualsiasi momento.

2. le società che ne richiederanno l'uso, se sarà loro concesso, dovranno versare una somma, da pattuire tra le parti, per consentire le opere di ristrutturazione e per l'acquisto di attrezzature;
3. l'uso deve essere limitato all'anno scolastico in corso e potrà, eventualmente, essere rinnovato nel successivo anno scolastico dopo aver accertato la disponibilità degli impianti, in relazione agli orari delle lezioni e delle esercitazioni da parte degli alunni della scuola;
4. sarà consentito l'uso a quei sodalizi che non perseguano scopi di lucro legalmente riconosciuti e che avranno dato, per iscritto, formale assicurazione di attenersi ai seguenti impegni e modalità:
5. segnalazione del nominativo dell'addetto ad aprire e a chiudere il cancello della Scuola e la porta della palestra;
6. assunzione della diretta responsabilità circa lo svolgimento delle esercitazioni; a riguardo dovranno essere segnalati i nominativi dei dirigenti responsabili che presiederanno l'attività (la presenza di almeno uno dei predetti dirigenti deve essere elemento determinante per l'accesso degli atleti alla palestra e agli impianti sportivi);
7. risarcimento di eventuali danni provocati all'immobile e alle attrezzature nel corso delle attività sportive;
8. divieto di organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza del pubblico;
9. divieto di installare altri attrezzi fissi e di sistemare impianti che possano ridurre la disponibilità dello spazio nella palestra;
10. restituzione alla propria funzionalità della palestra e degli impianti al termine dell'attività giornaliera, altresì la garanzia di una perfetta pulizia dei locali (palestra, atrio, sala dirigenti, spogliatoi, bagni...) ed un'adeguata manutenzione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle attività.

B – Per quanto riguarda l'utilizzazione dell'Aula Magna, si stabilisce quanto segue:

1. l'utilizzo dell'Aula Magna di questo Istituto potrà essere concesso ad estranei; mai, però, per incontri di carattere politico;
2. gli Enti o le Associazioni che ne richiederanno l'uso, se sarà loro concesso, dovranno versare sul c/c di Istituto la somma di € 50,00, ad ora, nel caso l'uso venga richiesto per i giorni festivi; € 30,00, ad ora, per i giorni prefestivi; € 25,00, ad ora, per i giorni feriali;
3. gli Enti o le Associazioni concessionarie si impegnano a sollevare l'Istituto da ogni responsabilità per danni a persone o cose che avessero a determinarsi in dipendenza dell'utilizzo dell'Aula Magna, a risarcire l'Istituzione di qualunque danno a beni mobili, immobili, impianti ed attrezzature verificatosi con l'utilizzazione dell'Aula Magna, ad individuare una persona con il compito di verificare il regolare utilizzo dei locali ed a comunicare il nominativo all'Istituto.
4. Il Dirigente, su delega del Consiglio di Istituto, nella lettera di comunicazione d'uso agli enti, società, sodalizi sportivi, deve far presente che, qualora i concessionari trasgrediscano anche una sola delle clausole sopra riportate, essi incorreranno nella decadenza dal pieno diritto di uso, senza pretesa alcuna a risarcimenti o indennità di sorta.
5. Nel caso di molteplicità di richieste d'uso degli impianti sportivi e dell'Aula Magna, il Consiglio d'Istituto, dopo aver obiettivamente valutato le esigenze dei singoli sodalizi, disporrà una rotazione.
6. Il parere favorevole d'uso di dette strutture sarà comunicato dal Dirigente all'Amministrazione Comunale.

AREA D: MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON STUDENTI E GENITORI

Art. 55: Uso del registro elettronico.

Si fissa il registro elettronico come mezzo di comunicazione privilegiato tra Scuola e Famiglia, in modo che ciascun genitore o chi ne fa le veci sia coinvolto alla vita della scuola.

Art. 56: Rapporti con le famiglie.

I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della scuola, la loro attiva partecipazione si concretizza in questi precisi momenti:

- a) nel Consiglio di Classe;
- b) nell'Assemblea di Classe;
- d) nel Comitato genitori della scuola;
- e) nel Consiglio di Istituto in qualità di membri e come uditori.

In ogni caso gli insegnanti e il Dirigente possono chiedere di poter avere colloqui personali con i genitori, soprattutto quando si denota uno scarso profitto o un comportamento scorretto.

I rapporti scuola-famiglia sono regolati nel seguente modo:

- Incontri dei Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori per illustrare la programmazione educativa, la situazione della classe, le problematiche educative degli adolescenti e tutto quanto previsto dalla normativa vigente.
- Incontri individuali docenti-genitori nelle mattine, previo appuntamento, secondo le esigenze delle famiglie e degli insegnanti
- Incontri per distribuzione schede di valutazione
- Incontri nell'ambito di progetti approvati dal Collegio Docenti
- Incontri scuola – famiglia (colloqui)
- Incontri per l'orientamento scolastico e professionale finalizzato alla scelta della scuola media superiore.

Si prevede l'adozione anche di altri strumenti di comunicazione con le famiglie quali il sito istituzionale e un apposito canale Telegram.

Francavilla Fontana 8 febbraio 2017